

PROCEDURA RELATIVA ALLE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE DI
LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di Lucisano Media Group S.p.A. in data 29 settembre 2023

Premesse

La presente procedura (la “**Procedura**”) è predisposta in conformità all’art. 13 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan/ Mercato Alternativo del Capitale, ai sensi del quale, per le operazioni con parti correlate, si applica la disciplina prevista dall’art. 10 del Regolamento CONSOB adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 (il “**Regolamento CONSOB**”), come da ultimo modificato a dicembre 2020.

Fermo restando quanto previsto ai punti successivi della presente Procedura, il principale responsabile della sua corretta e costante applicazione è il Consiglio di Amministrazione.

Resta comunque inteso che, in conformità all’articolo 4, comma 6 del Regolamento CONSOB, è compito del Collegio Sindacale vigilare sulla conformità della presente Procedura ai principi del Regolamento CONSOB, nonché sulla osservanza della Procedura stessa.

Articolo 1 Definizioni

1.1. Ai fini della presente Procedura i termini in maiuscolo hanno il significato di seguito indicato:

- a) **Amministratori Indipendenti**: gli amministratori che siano in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 148, comma 3, del TUF e dall’articolo 3 del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana.
- b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate o Comitato**: il comitato di volta in volta costituito, composto da tre amministratori non esecutivi e non correlati, e in maggioranza Indipendenti, fermo restando che, qualora sia presente nel Consiglio di Amministrazione un solo amministratore indipendente, il Comitato si riterrà validamente costituito con la sola presenza di tale Amministratore Indipendente. Restano comunque applicabili i Presidi Equivalenti di cui all’articolo 4 della presente Procedura.
- c) **Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard**: condizioni simili a quelle normalmente utilizzate nei confronti di soggetti non rientranti nella definizione di Parte Correlata, per operazioni di natura, entità e rischio equivalenti. Rientrano altresì nella presente categoria le condizioni basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre un determinato corrispettivo.

- d) **Consigliere Delegato:** indica l'amministratore delegato della Società o ciascuno degli amministratori cui il Consiglio di Amministrazione abbia delegato proprie attribuzioni.
- e) **Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate:** le Disposizioni Euronext Growth Milan Italia / Mercato Alternativo del Capitale – Parti Correlate – 2021.
- f) **Funzione Responsabile:** la funzione competente per la singola operazione con Parti Correlate secondo quanto previsto dalla normativa interna della Società ovvero, in mancanza, l'organo o il soggetto delegato se non ci si avvale di alcuna struttura interna. Nel caso di operazioni compiute per il tramite di eventuali società controllate, la Funzione Responsabile è quella funzione della società competente per il previo esame o la previa approvazione della singola operazione che la società controllata intende compiere.
- g) **Interessi Significativi:** ai fini della presente Procedura, la valutazione in merito alla significatività di un interesse di una Parte Correlata con riguardo ad una operazione, viene realizzata in considerazione della sua natura, del suo ammontare e di ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della valutazione. La valutazione è effettuata dal Consigliere Delegato il quale potrà avvalersi del parere del Comitato ovvero, qualora necessario, di esperti indipendenti all'uopo nominati. Non si considerano interessi significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche tra la Società e le società controllate o collegate. Interessi significativi possono sussistere (i) qualora, in aggiunta alla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri dirigenti con responsabilità strategiche, tali soggetti beneficino di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari o comunque su remunerazioni variabili dipendenti dai risultati conseguiti dalle società controllate o collegate con le quali l'operazione è svolta; (ii) qualora, il soggetto che anche indirettamente controlla la Società detiene nella Società Controllata o Società Collegata con cui l'operazione è svolta una partecipazione il cui peso effettivo è maggiore rispetto al peso effettivo della partecipazione detenuta dal medesimo soggetto nella Società.
- h) **Operazione con Parti Correlate o Operazione:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo ovvero la diversa definizione stabilita in base ai principi contabili internazionali vigenti al momento di avvio delle trattative e adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii. Si considerano comunque incluse in tale nozione: (i) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; (iii) ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche, fatti salvi i casi di cui al successivo articolo. Restano escluse dalla definizione di Operazione con Parti Correlate quelle operazioni rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni (quali, a titolo esemplificativo, le scissioni in senso stretto di tipo proporzionale e gli aumenti di capitale in opzione).
- i) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni di importo non superiore a € 50.000 qualora a stipularsi con Parti Correlate che siano persone fisiche e non superiori a € 100.000 qualora si tratti di persona giuridica; in entrambi i casi al netto di eventuali tasse imposte o oneri, sia, per singola operazione.

- j) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** indica le “*operazioni di maggiore rilevanza*” come definite sulla base dei criteri indicati nell’Allegato 2 alle Disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate.
- k) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.
- l) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni che rientrano nell’ordinario esercizio dell’attività operativa della Società o delle sue Società controllate ovvero rientrante nelle connesse attività finanziarie, che sia stata conclusa a condizioni di mercato ovvero a condizioni equivalenti
- m) **Parti Correlate:** per la definizione di parte correlata si rinvia all’allegato 2 della presente procedura
- n) **Parti Correlate Dirette:** si intendono le Parti Correlate di cui alle lettere (a) e (d).
- o) **Presidi Equivalenti:** i presidi indicati nel successivo art. 4 della presente Procedura da adottare a tutela della correttezza sostanziale dell’Operazione qualora, in relazione a una determinata Operazione, non sia possibile costituire il Comitato secondo le specifiche regole di composizione;
- p) **Regolamento Consob:** il regolamento adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche;
- q) **Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan:** indica il Regolamento Emittenti **Euronext Growth Milan** – Mercato Alternativo del Capitale del 3 marzo 2014 e successive modifiche.
- r) **TUF:** Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modifiche.

1.2.Tutti i termini in maiuscolo non specificamente definiti nella presente Procedura avranno il significato loro attribuito nel Regolamento CONSOB.

Articolo 2 Individuazione delle Parti Correlate

2.1. Al fine di agevolare le attività di monitoraggio e di controllo della Società, le Parti Correlate Dirette sono tenute anche in relazione alle Parti Correlate ad esse riferibili, a fornire per iscritto al Consigliere Delegato i dati e le informazioni idonee a consentire la tempestiva identificazione di tutte le Parti Correlate esistenti, aggiornando tempestivamente di volta in volta le informazioni precedentemente rese.

2.2. Il Consigliere Delegato tiene un elenco aggiornato delle Parti Correlate, anche attraverso apposita funzione aziendale, e rimette in caso di dubbi e/o controversie al Collegio Sindacale l’individuazione di eventuali Parti Correlate.

2.3. Ciascuna Parte Correlata Diretta è tenuta a fornire preventiva comunicazione al Consigliere Delegato nel caso in cui egli stessa, o sue Parti Correlate, intendano porre in essere, anche indirettamente, Operazioni di Importo non Esiguo di qualsiasi natura con la Società o sue società controllate.

2.4. Nello svolgimento di quanto previsto dalla presente Procedura, il Consigliere Delegato potrà avvalersi di apposita funzione aziendale.

Articolo 3 Comitato per le Operazioni con Parti Correlate

3.1. Il Comitato si riunisce su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero del Consigliere Delegato nei casi previsti dall'articolo 5 della presente Procedura. Nella richiesta sono indicati: (i) i componenti del Comitato in ossequio alle regole di composizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) della presente Procedura e (ii) il nominativo del soggetto chiamato a ricoprire la carica di Presidente del Comitato e (iii) il termine entro il quale il Comitato deve rilasciare il parere ai sensi del successivo articolo 6.

3.2. I soggetti individuati quali componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione alla specifica Operazione per la quale il Comitato è chiamato a riunirsi, al fine di consentire l'eventuale applicazione dei Presidi Equivalenti di cui al successivo articolo 4 della presente Procedura.

3.3. Le riunioni del Comitato possono tenersi anche per teleconferenza / audio-conferenza o per procedura di consultazione scritta, purché sia assicurata a ciascun membro una adeguata informazione nonché la possibilità di partecipare attivamente alla decisione. La decisione è adottata per iscritto a maggioranza dei membri del Comitato presenti.

Articolo 4 Presidi Equivalenti

4.1. Nel caso in cui non sia possibile costituire un Comitato in composizione collegiale il parere è rilasciato dagli Amministratori Indipendenti non correlati eventualmente presenti o, in loro assenza: (i) dal Presidente del Collegio Sindacale a condizione che lo stesso non sia, rispetto alla specifica Operazione, Parte Correlata; o (ii) da un esperto indipendente individuato dal Consiglio di Amministrazione tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui vengano valutate l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

Articolo 5 Istruttoria delle Operazioni con Parti Correlate

5.1. Prima di effettuare qualsiasi Operazione, la Funzione Responsabile verifica se la controparte risulti essere una Parte Correlata.

5.2. Qualora ritenga che l'Operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Responsabile comunica al Consigliere Delegato i dati dell'Operazione affinché quest'ultimo verifichi:

- a) se l'Operazione rientra nei casi di esenzione;
- b) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro; e
- c) se l'Operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.

5.3. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato ne informa la Funzione Responsabile. La Funzione Responsabile dovrà comunicare al Consigliere Delegato del compimento dell'Operazione non appena la stessa sia stata conclusa.

5.4. Qualora l'Operazione non rientri in una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono, il Consigliere Delegato sottopone tempestivamente l'Operazione all'attenzione del Comitato, fornendo ad esso le informazioni in suo possesso e indicando - se necessario - il termine entro cui il Comitato deve esprimere il proprio parere. Il Comitato si costituirà e procederà poi alla valutazione dell'Operazione, ai sensi della presente Procedura.

5.5. In caso di dubbio sulla riconducibilità dell'Operazione ad una delle ipotesi di cui all'articolo 5.2, lettere (a) e (b) che precedono il Consigliere Delegato sottoporrà al Comitato il compimento di tale valutazione fornendo ad esso le informazioni in suo possesso.

5.6. Al fine di consentire al Comitato di rilasciare il parere motivato: (a) il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, fornirà con congruo anticipo al Comitato informazioni complete e adeguate in merito alla specifica Operazione con Parti Correlate, In particolare, tali informazioni dovranno riguardare almeno l'indicazione della Parte Correlata, la natura della correlazione, l'oggetto, il corrispettivo previsto e gli altri principali termini e condizioni dell'Operazione, la tempistica prevista, le motivazioni sottostanti l'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società ed eventualmente per le sue Controllate; (b) qualora si ritenga che le condizioni dell'Operazione rispecchino le Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, il Consigliere Delegato, supportato dalla Funzione Responsabile, dovrà fornire oggettivi elementi di riscontro.

Articolo 6 Parere del Comitato sulle Operazioni con Parti Correlate

6.1. Una volta ricevute le informazioni dal Consigliere Delegato, il Comitato, in tempo utile per l'approvazione dell'Operazione, e comunque entro e non oltre il termine eventualmente indicato dal Consigliere Delegato ai sensi dell'articolo 5.4 che precede, dovrà fornire tempestivamente all'organo competente a decidere l'approvazione dell'Operazione un'adeguata informativa in merito all'istruttoria condotta sull'Operazione da approvare e rilasciare il proprio parere motivato, avente ad oggetto l'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.

6.2. Qualora il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate lo ritenga necessario od opportuno potrà avvalersi, a spese della Società, della consulenza di uno o più esperti indipendenti di propria scelta, rispettando il limite massimo di spesa del 5% del controvalore dell'Operazione. Nella scelta degli esperti si ricorrerà a soggetti di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie di interesse, di cui sarà valutata l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.

6.3. L'informativa resa dal Comitato dovrà esplicitare l'*iter* logico della posizione assunta e, quantomeno, la natura della correlazione, l'oggetto, i principali termini, anche economici, le condizioni e le modalità esecutive dell'Operazione, nonché gli eventuali rischi per la Società e le sue controllate. Il Comitato dovrà inoltre trasmettere integralmente all'organo competente a decidere sull'Operazione anche altri eventuali pareri rilasciati in relazione all'Operazione, ivi inclusi i pareri rilasciati da eventuali esperti indipendenti.

Articolo 7 Approvazione delle Operazioni con Parti Correlate

7.1. L'approvazione delle Operazioni con Parti Correlate è rimessa alla competenza del Consigliere Delegato, in conformità alle deleghe attribuite, ovvero del Consiglio di Amministrazione o dell'Assemblea se tali operazioni ricadono in una tipologia che per legge o per statuto o delibera consiliare, spettino alla loro rispettiva competenza, ivi incluse le Operazioni di Maggiore rilevanza. Nel caso in cui la competenza non sia attribuibile al Consigliere Delegato, la competenza per l'approvazione delle Operazioni spetta all'organo amministrativo. Il Consigliere Delegato può sempre sottoporre all'approvazione collegiale dell'organo amministrativo le Operazioni con Parti Correlate rispetto alle quali risulterebbe competente.

7.2. Qualora l'Operazione rientri nella competenza del Consiglio di Amministrazione, è trasmessa al Consiglio di Amministrazione un'informativa completa e adeguata sull'operazione che si intende realizzare, in tempo utile per consentire al Consiglio di Amministrazione un'accurata valutazione della operazione proposta e comunque almeno 5 giorni prima della data di riunione consiliare, unitamente, nel caso in cui le condizioni dell'operazione siano condizioni equivalenti a quelle di mercato lo standard, ad elementi di riscontro al riguardo. In ogni caso l'informativa fornita al Consiglio di Amministrazione dovrà contenere:

- l'indicazione delle caratteristiche generali dell'operazione (in particolare dell'oggetto, delle motivazioni, del corrispettivo, della tempistica e della natura della correlazione);
- l'indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- l'indicazione di eventuali interessi (per conto proprio di terzi) di cui i componenti degli organi sociali siano portatori rispetto alla operazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione che approva una Operazione con Parti Correlate dovrà indicare le motivazioni relative all'interesse della Società al compimento della stessa, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione. Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenga di non condividere il parere del Comitato, dovrà debitamente specificare le ragioni di tale non condivisione.

Le Operazioni di Maggiore Rilevanza con Parti Correlate di competenza del Consiglio di Amministrazione possono essere approvate da quest'ultimo anche in presenza di un parere contrario del Comitato o comunque senza tenere conto dei rilievi formulati dal Comitato stesso, a condizione che il compimento dell'operazione sia sottoposto all'autorizzazione dell'Assemblea ordinaria della Società. L'Assemblea delibera sull'operazione con le maggioranze di legge, fermo restando che il compimento dell'operazione è

impedito qualora la maggioranza dei Soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione, a condizione che i Soci non correlati presenti in Assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

Restano di competenza del Consiglio di Amministrazione le delibere relative a quelle Operazioni con Parti Correlate della Società e delle sue Società Controllate nelle quali una o più amministratori, anche delegati, siano portatori di un interesse per conto proprio o di terzi, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2391 del codice civile.

La medesima procedura di cui al presente articolo 7 trova applicazione per l'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione di Operazioni con Parti Correlate da sottoporre all'Assemblea allorché tali Operazioni siano di competenza dell'Assemblea o debbano essere da queste autorizzate.

7.3. L'organo competente a decidere sull'Operazione con Parti Correlate decide previo parere motivato non vincolante rilasciato dal Comitato ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura.

7.4. Nel caso in cui l'Operazione sia di competenza di un organo assembleare, il verbale della deliberazione di approvazione di ciascuna Operazione con Parti Correlate deve recare adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

7.5. Successivamente alla decisione dell'organo competente in ordine all'Operazione, lo stesso comunica senza indugio l'esito di tale decisione al Consigliere Delegato e alla Funzione Responsabile.

Articolo 8 Operazioni di competenza assembleare

8.1. Qualora un'Operazione sia di competenza dell'assemblea o debba essere da questa autorizzata, per la fase delle trattative, la fase istruttoria e la fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'assemblea si applicano le disposizioni circa il procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione delle Operazioni con Parti Correlate previsto dalla presente Procedura.

8.2. In relazione ad una Operazione di Maggiore Rilevanza sulla quale vi sia il parere negativo di un Amministratore Indipendente, fermo quanto previsto dagli articoli 2368, 2369 e 2373 del codice civile e salve le previsioni statutarie eventualmente richieste dalla legge, l'Assemblea dei Soci non potrà approvare la delibera qualora la maggioranza dei soci non correlati votanti esprima voto contrario all'operazione.

Qualora vi siano aggiornamenti rilevanti da apportare al Documento Informativo (come di seguito definito) pubblicato ai sensi dell'art. 13 della presente Procedura, la Società, entro il ventunesimo giorno prima dell'Assemblea dei Soci, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, una versione aggiornata del Documento Informativo.

Le informazioni già pubblicate potranno essere solo richiamate nel nuovo documento, con riferimento a

quanto già pubblicato.

Articolo 9 Approvazione di Delibere-Quadro

9.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare Delibere-Quadro che prevedano il compimento da parte della Società direttamente o per il tramite di società controllate di serie di Operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate di volta in volta individuate dal Consiglio di Amministrazione (le “**Delibere-Quadro**”).

9.2. Le Delibere-Quadro dovranno essere approvate secondo il procedimento previsto per l’approvazione di una singola Operazione con Parti Correlate e dovranno riferirsi a operazioni determinate, indicando quantomeno:

- a. la durata della Delibera-Quadro, che in ogni caso non dovrà essere superiore ad un anno;
- b. l’ammontare massimo previsto, in Euro, del complesso delle Operazioni oggetto della Delibera-Quadro;
- c. il numero massimo previsto di Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste;
- d. l’impegno a fornire al Consiglio di Amministrazione una completa informativa sull’attuazione delle Delibere-Quadro su base almeno trimestrale.

9.3. Qualora sia prevedibile che l’ammontare massimo delle Operazioni superi la soglia per la determinazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza, la Società, in occasione dell’approvazione della Delibera-Quadro, pubblicherà un Documento Informativo ai sensi dell’articolo 13 della presente Procedura.

9.4. Alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro non si applicano le disposizioni relative al procedimento di istruttoria, valutazione e approvazione che precedono.

9.5. Il Consigliere Delegato riferisce al Consiglio di Amministrazione, almeno ogni tre mesi, sull’attuazione delle delibere quadro nel trimestre di riferimento.

9.6. In particolare, il Consigliere Delegato informa il Consiglio di Amministrazione sulle operazioni concluse in attuazione delle delibere- quadro, indicando per ciascuna:

- la controparte con cui l’operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell’operazione;
- le motivazioni e gli interessi dell’operazione, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le modalità di determinazione delle condizioni economiche applicate e, ove rilevante, la riferibilità agli standard di mercato.

Articolo 10 Società controllate e collegate, direzione e coordinamento

10.1. Le disposizioni Euronext Growth Milan Parti Correlate, e quelle presenti nella presente procedura, non si applicano a quelle Operazioni con o tra società controllate o collegate, a condizione che nelle

società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

10.2. Qualora la Società sia soggetta a direzione e coordinamento, nelle Operazioni con Parti Correlate influenzate da tale attività il parere previsto all'art. 6 della presente Procedura dovrà recare puntuale indicazione delle ragioni e della convenienza dell'operazione, se del caso anche alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento ovvero di operazioni dirette a eliminare integralmente il danno derivante dalla singola Operazione con Parte Correlata.

Articolo 11 Operazioni con Parti Correlate per il tramite di Società Controllate

11.1. La presente Procedura si applica anche alle Operazioni effettuate per il tramite di società controllate, fiduciari o interposte persone.

11.2. Prima di effettuare una Operazione, la società controllata, in virtù della propria organizzazione interna, verifica se la controparte rientra fra i soggetti definiti quali Parti Correlate.

11.3. Qualora non trovi applicazione uno dei casi di esclusione, la Società Controllata informa tempestivamente il Consigliere Delegato, trasmettendogli le informazioni e la documentazione necessaria per dare corso a quanto previsto dalla presente Procedura, che valuta, se del caso, se avviare la procedura di cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8.

11.4. Successivamente all'approvazione dell'Operazione o al compimento della stessa, la società controllata fornisce tempestivamente al Consigliere Delegato le informazioni necessarie affinché la Società possa adempiere agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura, e predisponde una specifica informativa per il primo Consiglio di Amministrazione utile della Società.

Articolo 12 Informativa endosocietaria

12.1. Il Consigliere Delegato fornisce al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, un'informativa completa sulle Operazioni con Parti Correlate eseguite.

Il dettaglio delle singole operazioni deve riportare almeno le seguenti informazioni:

- la controparte con cui ciascuna operazione è stata posta in essere;
- una descrizione sintetica delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni di ciascuna operazione;
- le motivazioni di ciascuna operazione e gli interessi ad essa collegati, nonché gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario.

12.2 Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento UE 596/2016 (MAR), nel caso di operazioni seguite e/o approvate pure in presenza di un parere negativo del Comitato, il Consiglio di Amministrazione, con il supporto della funzione responsabile e dei soggetti coinvolti nelle operazioni, predisponde e mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale, entro 15 giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto, del corrispettivo delle

operazioni approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso dal Comitato, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento sul sito Internet della Società.

Articolo 13 Informazione al pubblico sulle Operazioni con Parti Correlate

13.1. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, anche se da realizzarsi da parte di società controllate italiane o estere, la Società dovrà predisporre un documento informativo ai sensi dell'Allegato 4 del Regolamento "parti correlate" (il "**Documento Informativo**").

13.2. La Società dovrà predisporre il Documento Informativo anche qualora, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una stessa Parte Correlata o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società medesima, diverse Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate all'Allegato 3 del suddetto Regolamento. Ai fini del presente comma rilevano anche le Operazioni compiute da società controllate italiane o estere mentre non si considerano le Operazioni eventualmente escluse ai sensi della presente Procedura. Qualora l'utilizzo degli indici di cui al regolamento Consob dia luogo a un risultato manifestamente ingiustificato in considerazione delle specifiche circostanze il Presidente del Consiglio di Amministrazione può richiedere a Borsa Italiana spa di indicare modalità alternative da osservare per il calcolo del cumulo.

13.3. La Società mette il Documento Informativo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emissenti Euronext Growth Milan, entro sette giorni dall'approvazione dell'Operazione da parte dell'organo competente ovvero, qualora l'organo competente deliberi di presentare una proposta contrattuale, dal momento in cui il contratto, anche preliminare, sia concluso in base alla disciplina applicabile. Nei casi di competenza o di autorizzazione assembleare, il Documento Informativo è messo a disposizione entro sette giorni dall'approvazione della proposta da sottoporre all'assemblea.

13.4. Nel caso in cui il superamento delle soglie di rilevanza sia determinato dal cumulo di Operazioni previsto dal comma 2 del presente articolo, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dall'approvazione dell'Operazione o dalla conclusione del contratto che determina il superamento della soglia di rilevanza e contiene informazioni, anche su base aggregata per Operazioni omogenee, su tutte le Operazioni considerate ai fini del cumulo. Qualora le Operazioni che determinano il superamento delle soglie di rilevanza siano compiute da società controllate, il Documento Informativo è messo a disposizione del pubblico entro quindici giorni dal momento in cui la Società ha avuto notizia dell'approvazione dell'Operazione o della conclusione del contratto che determina la rilevanza.

13.5. Negli stessi termini previsti dai commi 3 e 4 del presente articolo, la Società mette a disposizione del pubblico, in allegato al Documento Informativo o sul proprio sito internet, gli eventuali pareri di amministratori indipendenti e/o di esperti indipendenti. Con riferimento ai pareri degli esperti indipendenti, la Società può pubblicare i soli elementi indicati nell'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate, motivando tale scelta.

13.6. Qualora, in relazione ad un'Operazione di Maggiore Rilevanza, la Società sia altresì tenuta a predisporre un documento informativo ai sensi degli artt. 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, essa può pubblicare un unico documento che contenga le informazioni richieste dal comma 1 del presente articolo e dai citati articoli 12, 14 e 15 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan. In tal caso, il documento è messo a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate ai sensi dell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, nel termine più breve tra quelli previsti da ciascuna delle disposizioni applicabili. Nel caso in cui la Società pubblicherà le informazioni di cui al presente comma in documenti separati, è possibile fare semplicemente riferimento alle informazioni già pubblicate.

13.7. Entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, la Società mette a disposizione del pubblico presso la sede sociale e con le modalità indicate nell'art. 17 del Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni con Parti Correlate approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo espresso ai sensi dell'articolo 6 della presente Procedura nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento di cui al presente paragrafo o sul sito internet della Società.

Articolo 14 Comunicazioni al pubblico in caso di Operazioni con Parti Correlate "Price Sensitive"

14.1. Le Operazioni con Parti Correlate la cui natura venga valutata privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR sono soggette agli obblighi previsti dall'art. 17 del Regolamento MAR, a prescindere dalla loro rilevanza o esenzione dal Regolamento Parti Correlate e dalla presente Procedura.

14.2. Coerentemente con quanto definito dall'art. 6 del Regolamento Parti Correlate, qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dell'art. 17 del Regolamento MAR, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, almeno le seguenti informazioni:

- i. la descrizione dell'operazione;
- ii. l'indicazione che la controparte dell'operazione è una Parte Correlata e la descrizione della natura della correlazione;
- iii. la denominazione o il nominativo della controparte dell'operazione;
- iv. se l'operazione supera o meno le soglie di rilevanza di cui alla definizione di "Operazioni di Maggiore Rilevanza" contenuta al precedente paragrafo e l'indicazione circa l'eventuale successiva pubblicazione del Documento Informativo;
- v. la procedura che è stata o che sarà seguita per l'approvazione dell'operazione, in particolare, se la Società si è avvalsa di un caso di esenzione previsto al relativo paragrafo;
- vi. l'eventuale approvazione dell'operazione nonostante l'avviso contrario del Comitato Parti Correlate.

Articolo 15 Informazioni nelle relazioni sulla gestione

15.1. La Società, nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione sulla gestione annuale, fornisce informazioni:

- a) sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza concluse nel periodo di riferimento;
- b) sulle altre eventuali singole Operazioni con Parti Correlate, come definite ai sensi dell'articolo 2427, secondo comma, del Codice Civile, concluse nel periodo di riferimento, che abbiano influito in misura rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società;
- c) su qualsiasi modifica o sviluppo delle Operazioni con Parti Correlate descritte nell'ultima relazione annuale che abbiano avuto un effetto rilevante sulla situazione patrimoniale o sui risultati della Società nel periodo di riferimento.

15.2. Ai fini del presente articolo, l'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai Documenti Informativi pubblicati ai sensi dell'articolo 13 della presente Procedura, riportando gli eventuali aggiornamenti significativi.

Articolo 16 Esclusioni ed esenzioni

16.1. In conformità alle disposizioni dell'articolo 13 del Regolamento CONSOB, le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano:

- a) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo preventivamente determinato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del Codice Civile;
- b) alle deliberazioni assembleari di cui all'articolo 2402 del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale;
- c) alle Operazioni di Importo Esiguo, come individuate ai sensi dell'art. 1.1 lettera "i" della presente Procedura.

16.2. Fermo quanto previsto dall'art. 15 della presente Procedura, ove applicabile, restano esclusi dall'applicazione delle disposizioni della presente Procedura:

- a) le deliberazioni, diverse da quelle indicate nell'articolo 16.1, lettera (a) che precede in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche nonché degli altri dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto un comitato costituito esclusivamente da amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti;
 - (iii) sia stata sottoposta all'approvazione o al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica;
 - (v) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard. In tal caso, essendo esclusi gli obblighi di pubblicazione previsti per le

Operazioni di Maggiore Rilevanza dall'art. 13 della presente Procedura, la Società indica nella relazione intermedia sulla gestione e nella relazione annuale sulla gestione, nell'ambito delle informazioni previste dall'articolo 15 della presente Procedura, quali tra le Operazioni soggette agli obblighi informativi indicati in tale ultima disposizione siano state concluse avvalendosi dell'esclusione prevista nel presente paragrafo, indicando in ogni caso la controparte, l'oggetto e il corrispettivo dell'operazione;

- b) le Operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite da Autorità di Vigilanza, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite da Autorità di Vigilanza nell'interesse della stabilità del gruppo;
- c) le Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, nonché le Operazioni con società collegate, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'articolo 14 della presente Procedura.

Le esclusioni sopra indicate sono comunicate al pubblico in conformità all'articolo 5 del regolamento Consob così come applicabile in conformità al combinato disposto dell'articolo 10 del regolamento Consob e dell'articolo 13 del regolamento Euronext Growth Milan.

Le ipotesi di esclusione previste nel presente articolo trovano applicazione anche alle operazioni con parti correlate compiute per il tramite di società controllate di cui all'articolo 11 della presente procedura.

In caso di urgenza, e qualora l'approvazione dell'operazione non sia di competenza assembleare e non debba essere da questa autorizzata, la stessa può essere approvata in deroga a quanto previsto dalla presente procedura a condizione che:

- a) l'operazione da compiere ricada nelle competenze di un consigliere delegato o del comitato esecutivo, il presidente del consiglio di amministrazione sia informato delle ragioni di urgenza prima del compimento dell'operazione;
- b) tali operazioni siano successivamente oggetto, ferma la loro efficacia, di una deliberazione non vincolante della prima assemblea ordinaria utile;
- c) l'organo che convoca l'Assemblea predisponga una relazione contenente un'adeguata motivazione delle ragioni dell'urgenza. L'organo di controllo riferisce all'Assemblea le proprie valutazioni in merito alla sussistenza delle ragioni di urgenza;
- d) la relazione e le valutazioni di cui alla lettera c) siano messe a disposizione del pubblico almeno 21 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea presso la sede sociale e sul sito Internet della società con le modalità indicate all'articolo 17 del regolamento emittenti Euronext Growth Milan. Tali documenti possono essere contenuti nel documento informativo;
- e) entro il giorno successivo a quello dell'assemblea la società metta a disposizione del pubblico le informazioni sugli esiti del voto, con particolare riguardo al numero dei voti complessivamente espressi dai soci non correlati.

Articolo 17 Disposizioni Finali

17.1. La presente Procedura è soggetta a verifica con cadenza almeno triennale ed in ogni caso quando intervengono modifiche significative degli assetti proprietari o quando sia riscontrato un eventuale difetto nella prassi applicativa.

ALLEGATO 1

DICHIARAZIONE DELLA PARTE CORRELATA DI LUCISANO MEDIA GROUP S.P.A.

[•], [•] 2023

Spett.le Lucisano Media Group S.p.A.,
Via Giandomenico Romagnosi, 20
Roma

Oggetto: Operazioni con Parti Correlate

Spett.le Lucisano Media Group S.p.A.,

il sottoscritto [•], nato a [•], il [•], C.F. [•], residente in [•], in qualità di: (*barrare la lettera che interessa*)

- a) membro dell'organo di amministrazione di Lucisano Media Group S.p.A. (la "Società");
- b) membro dell'organo di controllo della Società;
- c) dirigente con responsabilità strategiche della Società¹;
- d) soggetto che esercita il controllo sulla Società;
- e) rappresentante/dirigente con responsabilità strategiche della seguente società che esercita il controllo sulla Società - Denominazione _____, P.IVA _____ Sede legale (indirizzo) _____ (CAP) _____ (località, provincia, Stato)

f) Altro (specificare la natura della correlazione) _____,

e pertanto Parte Correlata della Società, consapevole che l'omessa o mendace dichiarazione può dar luogo a tutte le conseguenze di legge, con la presente, ai fini di ottemperare agli obblighi normativi in materia di operazioni con parti correlate di cui alle disposizioni per le operazioni con parti correlate Euronext Growth Milan, emanate da Borsa Italiana e riportate nella Procedura per le operazioni con parti correlate della Società (la "Procedura OPC"), reperibile e consultabile integralmente sul sito internet www.lucisanomediagroup.com – sezione investor – e preso atto delle definizioni ivi contenute: (*barrare la casella che interessa*):

DICHIARA di non esercitare il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole ovvero di non detenere, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto su alcuna società o ente; o, in alternativa,

DICHIARA di esercitare il Controllo, il Controllo congiunto o l'Influenza notevole ovvero di detenere, direttamente o indirettamente, una quota significativa comunque non inferiore al 20% dei diritti di voto nelle sottoelencate società/enti:

Società/Ente	Sede legale	Codice fiscale/P.IVA	Natura del rapporto

¹ Per dirigenti con responsabilità strategiche si intendono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

--	--	--	--

per i soli soggetti sub e)

DICHIARA che il soggetto controllante della Società non ha dirigenti con responsabilità strategiche o, in alternativa,

DICHIARA che i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto controllante della Società sono Codice Fiscale

Incarico	Cognome e Nome	Data e Luogo di nascita	Codice Fiscale

Alternativamente per i soli soggetti sub d) ed e)

DICHIARA che il soggetto/società che controlla la Società non controlla altre società; o, in alternativa,

DICHIARA che il soggetto/società che controlla la Società controlla anche le società/enti indicati di seguito:

Società/Ente	Sede legale	Codice fiscale/P.IVA	Natura del Rapporto

[per i soggetti sub a), b), c), d) ed e) e per i dirigenti con responsabilità strategiche del soggetto che controlla la Società]

DICHIARA di non avere Stretti Familiari; o, in alternativa,

DICHIARA di avere i seguenti Stretti Familiari:

Nome e Cognome	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Grado di relazione

DICHIARA che gli Stretti Familiari non esercitano il Controllo, il Controllo congiunto, un'Influenza notevole, ovvero non detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto su alcuna società/ente; o, in alternativa,

DICHIARA che gli Stretti Familiari esercitano il Controllo, il Controllo congiunto, un'Influenza notevole, ovvero detengono una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sottoelencate società/enti:

Società/Ente	Sede legale	Codice fiscale/P.IVA	Natura del Rapporto	Rif. stretto familiare

--	--	--	--

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla società ogni eventuale futura variazione delle informazioni qui fornite. La presente dichiarazione viene rilasciata ai fini di acquisire le informazioni necessarie per adempiere alla normativa relativa alle operazioni con parti correlate, ha carattere riservato, e sarà trattata nel rispetto della normativa in materia di tutela della privacy, pro tempore vigente.

In fede,

Allegato 2
Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

I termini “parti correlate”, “controllo”, “controllo congiunto”, “influenza notevole”, “stretti familiari” sono quelli definiti, di volta in volta, nei principi contabili internazionali tempo per tempo vigenti e adottati secondo la procedura di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002 e ss.mm. e ii, e sono utilizzati con i significati specificati nei medesimi. Si riportano di seguito le rilevanti definizioni contenute nei principi contabili vigenti al momento dell’entrata in vigore del presente Regolamento.

Definizione di Parti Correlate (IAS 24)

Una parte correlata è una persona o un’entità che è correlata all’entità che redige il bilancio².

(a) Una persona o uno stretto familiare di quella persona sono correlati a un’entità che redige il bilancio se tale persona:

- (i) ha il controllo o il controllo congiunto dell’entità che redige il bilancio;
- (ii) ha un’influenza notevole sull’entità che redige il bilancio; o
- (iii) è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità che redige il bilancio o di una sua controllante.

(b) Un’entità è correlata a un’entità che redige il bilancio se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:

- (i) l’entità e l’entità che redige il bilancio fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);
- (ii) un’entità è una collegata o una joint venture dell’altra entità (o una collegata o una joint venture facente parte di un gruppo di cui fa parte l’altra entità);
- (iii) entrambe le entità sono joint venture di una stessa terza controparte;
- (iv) un’entità è una joint venture di una terza entità e l’altra entità è una collegata della terza entità;
- (v) l’entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti dell’entità che redige il bilancio o di un’entità ad essa correlata;
- (vi) l’entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto (a);
- (vii) una persona identificata al punto (a)(i) ha un’influenza significativa sull’entità o è uno dei dirigenti con responsabilità strategiche dell’entità (o di una sua controllante) [IAS 24];
- (viii) l’entità, o un qualsiasi membro di un gruppo a cui essa appartiene, presta servizi di direzione con responsabilità strategiche all’entità che redige il bilancio o alla controllante dell’entità che redige il bilancio.

Nella definizione di parte correlata, una società collegata comprende le controllate della società collegata e una joint venture comprende le controllate della joint venture. Pertanto, per esempio, una controllata di una società collegata e l’investitore che ha un’influenza notevole sulla società collegata sono tra loro collegati [IAS 24]

Definizione di Controllo (IFRS 10).

² Ai fini della presente definizione per “entità che redige il bilancio” si deve intendere la Società.

Un investitore, indipendentemente dalla natura del proprio rapporto con un'entità (l'entità oggetto di investimento), deve accertare se è una entità controllante valutando se controlla l'entità oggetto di investimento. Un investitore controlla un'entità oggetto di investimento quando è esposto a rendimenti variabili, o detiene diritti su tali rendimenti, derivanti dal proprio rapporto con la stessa e nel contempo ha la capacità di incidere su tali rendimenti esercitando il proprio potere su tale entità. Pertanto, un investitore controlla un'entità oggetto di investimento se e solo se ha contemporaneamente:

- a) il potere sull'entità oggetto di investimento;
- b) l'esposizione o i diritti a rendimenti variabili derivanti dal rapporto con l'entità oggetto di investimento; e
- c) la capacità di esercitare il proprio potere sull'entità oggetto di investimento per incidere sull'ammontare dei suoi rendimenti.

Nel determinare se controlla un'entità oggetto di investimento, un investitore deve considerare tutti i fatti e le circostanze. L'investitore deve valutare nuovamente se controlla un'entità oggetto di investimento qualora i fatti e le circostanze indicano la presenza di variazioni in uno o più dei tre elementi di controllo. Due o più investitori controllano collettivamente un'entità oggetto di investimento quando devono operare insieme per condurre le attività rilevanti. In tali casi, poiché nessun investitore può condurre le attività senza il coinvolgimento degli altri, nessun investitore controlla singolarmente l'entità oggetto di investimento. Ciascun investitore dovrebbe contabilizzare la propria interessanza nella partecipata secondo quanto stabilito dai pertinenti IFRS, quali l'IFRS 11 Accordi a controllo congiunto, lo IAS 28 Partecipazioni in società collegate e joint venture o l'IFRS 9 Strumenti finanziari.

Definizione di Controllo Congiunto (IFRS 11).

Il controllo congiunto è la condivisione, su base contrattuale, del controllo di un accordo, che esiste unicamente quando per le decisioni relative alle attività rilevanti è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo. Una entità che è parte di un accordo deve valutare se l'accordo contrattuale concede collettivamente a tutte le parti, o a un gruppo di parti, il controllo dell'accordo. Tutte le parti, o un gruppo di parti, controllano l'accordo collettivamente se devono dirigere insieme le attività che incidono significativamente sui rendimenti dell'accordo (ossia, le attività rilevanti). Una volta stabilito che le parti, o un gruppo di parti, controllano collettivamente l'accordo, il controllo congiunto esiste soltanto quando le decisioni sulle attività rilevanti richiedono il consenso unanime delle parti che controllano l'accordo collettivamente. In un accordo congiunto, nessuna delle parti controlla singolarmente l'accordo. Una parte che detiene il controllo congiunto di un accordo può impedire a una qualsiasi delle altre parti, o a un gruppo di parti, di controllare l'accordo. Un accordo può essere un accordo a controllo congiunto anche se non tutte le parti abbiano il controllo congiunto dell'accordo. Il presente IFRS opera una distinzione tra le parti che detengono il controllo congiunto dell'accordo (partecipanti ad attività a controllo congiunto o a joint venture) e le parti che partecipano a un accordo a controllo congiunto ma non detengono il controllo. Una entità dovrà esercitare il proprio giudizio nel valutare se tutte le parti, o un gruppo di parti, detengono il controllo congiunto dell'accordo. Una entità dovrà fare tale valutazione prendendo in considerazione tutti i fatti e le circostanze. Se i fatti e le circostanze cambiano, una entità dovrà valutare nuovamente se detiene ancora il controllo congiunto dell'accordo.

Definizione di Influenza Notevole (IAS 28).

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali della partecipata senza averne il controllo o il controllo congiunto. (...)

Se una entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se l'entità possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si suppone che l'entità non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. Anche se un'altra entità possiede la maggioranza assoluta o relativa, ciò non preclude necessariamente a una entità di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole da parte di una entità è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;
- b) a partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- c) la presenza di operazioni rilevanti tra l'entità e la partecipata;
- d) l'interscambio di personale dirigente; o
- e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Un'entità potrebbe essere in possesso di warrant azionari, opzioni call su azioni, strumenti di debito o rappresentativi di capitale che sono convertibili in azioni ordinarie, o altri strumenti similari che hanno la possibilità, se esercitati o convertiti, di dare all'entità diritti di voto aggiuntivi o di ridurre il diritto di voto di terzi sulle politiche finanziarie e gestionali di un'altra entità (ossia i diritti di voto potenziali). L'esistenza e l'efficacia di diritti di voto potenziali che siano correntemente esercitabili o convertibili, compresi quelli posseduti da altre entità, sono presi in considerazione all'atto di valutare se l'entità possiede un'influenza notevole. I diritti di voto potenziali non sono correntemente esercitabili o convertibili quando, per esempio, essi non possono essere esercitati o convertiti sino a una determinata data futura o sino al verificarsi di un evento futuro.

Nel valutare se i diritti di voto potenziali contribuiscono a determinare un'influenza notevole, l'entità esamina tutti i fatti e le circostanze (incluse le clausole di esercizio dei diritti di voto potenziali e qualsiasi altro accordo contrattuale considerato sia singolarmente, sia in abbinamento ad altri) che incidono sui diritti potenziali, ad eccezione delle intenzioni della direzione aziendale e della capacità finanziaria di esercitare o di convertire tali diritti di voto potenziali.

L'entità perde l'influenza notevole su una partecipata nel momento in cui perde il potere di partecipare alle decisioni sulle politiche finanziarie e gestionali di quella partecipata. La perdita dell'influenza notevole può verificarsi con o senza cambiamenti nei livelli di proprietà assoluta o relativa. Questo potrebbe verificarsi, ad esempio, nel momento in cui una società collegata viene assoggettata al

controllo di un organo governativo, di un tribunale, di un commissario o di un'autorità di regolamentazione. Potrebbe anche essere il risultato di un accordo contrattuale.

Definizione di Stretti familiari (IAS 24)

Si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da, tale persona nei loro rapporti con la società tra cui:

- a) le figli e il coniuge o il convivente di quella persona;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) le persone a carico di quella persona, del coniuge o del convivente.